


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 04.05.2004 N. 11**

**Proroga del programma di promozione culturale 2001/2003 (legge regionale 17 marzo 1983 n. 7) e del programma per i musei di enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali (legge regionale 20 aprile 1980 n. 21).**

**pag. 2320**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.05.2004 N. 512**

Approvazione delle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari. pag. 2320

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 21/05/2004 N. 929**

Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 5256 del 19.12.1997 concernente l'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze - CEIS-Centro di Solidarietà. pag. 2330

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE 27/05/2004 N. 966**

Attuazione DGR n. 733/2001 - sottomisura 14.2 del Piano di Sviluppo Rurale: approvazione della spesa del programma di attività dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria - consuntivo anno 2003-2004 e determinazioni conseguenti. pag. 2331

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 24.05.2004 N. 61**

Comune di San Bartolomeo al Mare. Variante al Piano Regolatore Generale relativa alle zone "TC" delle Norme Tecniche di Attuazione. pag. 2333

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 24.05.2004 N. 62**

Comune di San Bartolomeo al Mare. Variante al Piano Regolatore Generale relativa all'art. 20 "Norme generali per le zone residenziali" delle Norme Tecniche di Attuazione. pag. 2333

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 26.05.2004 N. 65**

Comune di Santo Stefano al Mare. Variante al Piano regolatore generale per la realizzazione di una struttura ricettiva-alberghiera. pag. 2334

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 21.04.2004 N. 243**

L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'Ambito n. 7 Dianese. pag. 2335

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 21.04.2004 N. 244**

L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino

**Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo e l'ambito n. 6 Impero (Ambito di bacino n. 5 - Prino).** pag. 2335

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA  
21.04.2004 N. 245**

**L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti dell'area Bordighera - Ospedaletti (ambito di bacino n. 3 - San Francesco)** pag. 2336

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA  
21.04.2004 N. 248**

**L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti dell'area Sanremese (ambito di bacino n. 3 - San Francesco).** pag. 2337

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E  
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.05.2004  
N. 2602**

**Pratica n. D/3430. Corso d'acqua: T. Gromolo, Rivi Squagliata, Piccu, Quatanda. Richiedente: Consorzio Rurale Tassani Cardini Rovereto. Domanda: in data 09.11.2001 di rinnovo con variante di concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo in comune di Sestri Levante.** pag. 2338

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E  
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.05.2004  
N. 2603**

**Pratica n. D/5777. Corso d'acqua: Rio trib. Rio Bertumè (bac. T. Scrivia). Richiedente: Bertolotto Nilda e Altri. Comunicazione di fine lavori: in data 08.09.2003 per l'effettuazione di visita di collaudo di concessione di derivazione acqua già assentita con P.D. 2798 del 23.04.2003.** pag. 2338

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E  
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.05.2004  
N. 2607**

**Pratica n. 5182. Corso d'acqua: R. Vallecaldà (bac. T. Stura). Richiedente: Ditta Piccardo Giobatta. Domanda: in data 10.12.1999 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua per uso irriguo in comune di Campoligure.** pag. 2338

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.05.2004 N. 2883**

**Pratica n. D/3676. Corso d'acqua: T. Stura. Richiedente: Ditta Ceresa S.p.A. Domanda: in data 27.03.2002 di rinuncia di concessione di derivazione idrica assentita con Decreto del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Genova n. 68 in data 14.04.1992 per uso industriale in Comune di Masone.**

**pag. 2339**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.05.2004 N. 2967**

**Pratica n. 18. Richiedente: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. Domanda: in data 23.10.2003 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo in comune di Genova località Torbella per uso umano.**

**pag. 2339**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.05.2004 N. 2968**

**Pratica n. 19. Richiedente: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. Domanda: in data 23.10.2003 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo sub alveo T. Polcevera in comune di Genova località Campi per uso umano.**

**pag. 2339**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 17.05.2004 N. 496**

**Bacino del torrente San Martino (rio Spassante) Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Ghirardo Alessandro (GHR LSN 61C26 I138E). Pratica n. 73.**

**pag. 2340**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.05.2004 N. 3692**

**Licenza di attingimento per derivare dal Rio Plodio nel bacino del torrente Bormida di Pallare in località Gamellona - Comune di Plodio una quantità d'acqua di moduli 0,00333 (l/sec. 0,333) ad uso irriguo, per 1/2 ora al giorno (dalle ore 8,00 alle ore 8,30). Pratica n. 7/03 - Identificativo: I0420006. Richiedente: Sig. Broglio Angelo.**

**pag. 2340**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.05.2004 N. 3845**

**Corso d'acqua: Rio Marcozzera - Sottobacino Torrente Osiglietta -**

**bacino fiume Bormida di Millesimo - rinnovo licenza annuale per attingimento d'acqua ad uso irriguo per un anno a decorrere dall'11.06.2004 in località Borgo del Comune di Osiglia. Richiedenti: Sigg.ri Bonifacino Leontina e Badano Carlo. Riferimento: Rif. Prat. 254/A - fascicolo 9/03 - identificativo: I0420010.** pag. 2340

#### **PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**Ditta: Brusco Isola. Domanda per concessione derivazione acqua.** pag. 2341

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 30.04.2004 N. 261**

**Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio e abbattimento polveri) da n. 2 pozzi siti al Fg. 7 mapp. 2 del Comune di Arcola località Piano di Arcola. Ditta. Ligure Asfalti S.r.l. pratica n. 950/DER.** pag. 2341

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 30.04.2004 N. 262**

**Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio) da n. 2 pozzi siti al Fg. 8 mapp.li 580 e 697 in località Molicciara del Comune di Castelnuovo Magra. Ditta: Immobiliare Nardi e Salvetti di Nardi Elvio e C. S.n.c. Pratica n. 961/DER.** pag. 2342

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 03.05.2004 N. 263**

**Licenza di attingimento di acqua ad uso igienico ed assimilati (azionamento idrodemolitrice) dalla Valle Levantina (n. 188 a.p.) in loc. Ferriere del Comune di Carrodano. Ditta: Giuseppe Lorio Costruzioni S.r.l. Pratica n. 1220/DER.** pag. 2342

#### **AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL BORMIDA 29.05.2004 N. 3435**

**Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e semi alla Ditta L'Acero di Ottonello Sandra & Rapetti Pierluigi S.n.c. con sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV) Via Pighini n. 23.** pag. 2342

#### **AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA 24.05.2004 N. 2380**

**Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.06.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Cedro Paola residente in Via M. Sordi 8/3, Genova.** pag. 2343

**AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL  
POLCEVERA 24.05.2004 N. 2381**

**Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.06.1931  
n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante  
e parte di piante. Richiedente: Pintimalli Giuseppina residente in  
Via della Crocetta 7/5, Genova.**

**pag. 2343**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

04.05.2004

N. 11

**Proroga del programma di promozione culturale 2001/2003 (legge regionale 17 marzo 1983 n. 7) e del programma per i musei di enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali (legge regionale 20 aprile 1980 n. 21).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proroga della validità del Programma pluriennale di promozione culturale 2001/2003, di cui alla propria deliberazione n. 14 del 26 marzo 2002 e 3 aprile 2002, nonché del Programma pluriennale per i musei di Enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali 2001/2003, di cui alla propria deliberazione n. 52 del 9 ottobre 2001, fino ad avvenuta approvazione della legge regionale sulla nuova programmazione culturale attualmente all'esame della competente Commissione consiliare e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE

Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Massimiliano Iacobucci

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.05.2004

N. 512

**Approvazione delle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

– gli artt. 1 e 2, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;

– in particolare l’art. 8, comma 1 della suddetta l.r. n. 13/1999, secondo il quale spetta alla Regione:

1. l’approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del demanio marittimo, nell’osservanza degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (lettera b);

2. l’adozione di direttive e di linee guida al fine di assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (lettera a bis);

– la Deliberazione del Consiglio Regionale n.18 del 9 aprile 2002, con la quale è stato approvato il “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime”(PUD), ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 13/1999;

– l’art. 5, comma 1, lettera a) del PUD, secondo il quale la Regione provvede “ad adottare direttive e linee guida a norma della l.r. 13/1999 e successive modifiche, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate nonché direttive sulla gestione delle spiagge libere attrezzate, sentita la competente Commissione consiliare”;

– l’art. 11, comma 3 del PUD, secondo il quale le direttive e le linee guida sulle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo sono emanate, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Considerato che

– l’adozione di direttive e linee guida delle proce-

dure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia è giustificata, come previsto dall'articolo 3 dello stesso PUD dall'esigenza sia di conservare e valorizzare l'integrità fisica e patrimoniale del bene demaniale, sia di garantire il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, compatibilmente con quelli tipici di chi esercita attività economiche su dette aree;

- in particolare sussiste l'esigenza di garantire una equilibrata valorizzazione turistico-economica delle coste liguri tramite una ragionevole ed equa distribuzione tra le spiagge che consentono il libero e gratuito accesso al mare (libere e libere attrezzate) e quelle che, invece, sono gestite in concessione e, pertanto, prevedono la presenza di stabilimenti balneari operanti in regime di concorrenza;
- in attuazione dei sopra menzionati obiettivi e a seguito di una preventiva consultazione di tutti i Comuni interessati, nonché delle Associazioni di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, il competente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica ha provveduto a redigere una bozza di documento denominato "Linee guida per le spiagge libere e attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", a valere anche al fine del rinnovo delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2003;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 985 del 6 agosto 2003 avente ad oggetto "Adozione delle "Linee guida per le spiagge libere e attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" e indizione dell'inchiesta pubblica" ha deciso:
  1. di adottare, le "Linee guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari";
  2. ricorrere, contestualmente, allo strumento dell'inchiesta pubblica per avviare la fase di consultazione dei soggetti interessati;
  3. di nominare Presidente dell'inchiesta pubblica l'arch. Giovanni Gaggero, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica, di determinare le modalità per lo svolgimento di tale inchiesta;
  4. di inviare il documento delle linee guida, per

l'acquisizione dei pareri di competenza, alle Province, ai Comuni costieri, alle Capitanerie di Porto, alle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, così come previsto dal citato art. 11 comma 2 della l.r. 13/1999;

#### DATO ATTO CHE

- a seguito della richiesta di parere sono pervenuti al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica i pareri dei seguenti Comuni, il parere della Provincia di Genova e delle seguenti Associazioni di categoria:

#### Comuni/Province

Comune di Andora	pervenuto il	14.10.2003
Comune di Bergeggi	pervenuto il	14.10.2003
Comune di Santa Margherita Ligure	pervenuto il	22.10.2003
Comune di Loano	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Bonassola	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Noli	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Diano Marina	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Spotorno	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Lavagna	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Sanremo	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Taggia	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Lerici	pervenuto il	29.10.2003
Comune di Chiavari	pervenuto il	31.10.2003
Comune di Sori	pervenuto il	31.10.2003
Comune di Pietra Ligure	pervenuto il	10.11.2003
Comune di Albenga, Ceriale, Borghetto S.S.	pervenuto il	10.11.2003
Comune di Alassio	pervenuto il	21.11.2003
Provincia di Genova	pervenuto il	29.10.2003

#### Associazioni di categoria

Confcommercio Imperia	pervenuto il	14.10.2003
SIM CNA Ass. Bagni		
Marini La Spezia	pervenuto il	29.10.2003
Confesercenti La Spezia	pervenuto il	29.10.2003
FIBA Liguria	pervenuto il	29.10.2003
SIB Liguria	pervenuto il	31.10.2003
Confartigianato IM	pervenuto il	09.12.2003

- nel corso dell'inchiesta pubblica sono pervenute al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

#### Privati

Gibellini Sergio	pervenuta il	22.09.2003
Raccolta firme		
Loc. Ripamare Lavagna	pervenuta il	02.10.2003
Silvestro Luigi		
(cons. Albissola Marina)	pervenuta il	14.10.2003
Nettuno Edilizia Sestrese	pervenuta il	22.10.2003
Massa Giorgina	pervenuta il	22.10.2003

Accardi Antonella	pervenuta il	22.10.2003
Casinò S.r.l.	pervenuta il	29.10.2003
Piras Alessandro	pervenuta il	29.10.2003
Piras Claudio	pervenuta il	22.10.2003
Piras Claudio	pervenuta il	29.10.2003

– i pareri e le osservazioni pervenuti hanno messo in luce essenzialmente i seguenti aspetti: il mantenimento di adeguati spazi per la libera balneazione;

- la tutela delle attività di tipo balneare già in capo a concessionari privati
- la differenziazione chiara tra stabilimenti balneari e spiaggia libera attrezzata
- la garanzia di una adeguata flessibilità dei parametri quantitativi al fine di un opportuno adeguamento a specificità locali
- la possibilità di adeguamento delle gestioni che tengano conto degli impegni già assunti;

– il Settore Pianificazione Territoriale (che ha assunto la specifica competenza del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 3 febbraio 2004) ha valutato le proposte ed i rilievi contenuti nei ridetti pareri ed osservazioni, come da apposito prospetto di sintesi depositato agli atti del medesimo Settore, introducendo le conseguenti modifiche ed integrazioni alle linee guida, rinominate “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, ed affinandone il testo al fine di garantire un miglior coordinamento delle disposizioni ivi contenute;

#### RITENUTO

che il documento, come affinato anche sulla base delle osservazioni sopra riportate corrisponda alle finalità e ai requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, lett. a) del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, favorendo, in

particolare, il miglioramento dell’offerta di servizi per la balneazione per le diverse esigenze dell’utenza nonché la progressiva riconduzione delle attività sulle spiagge, diverse dagli stabilimenti balneari, a tipologie definite e riconoscibili, valide per l’intero territorio regionale;

#### SENTITA

la competente Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 maggio 2004 e ritenuto di accogliere la raccomandazione espressa circa la modifica del terzo paragrafo del punto 2, che viene sostituito nel senso richiesto;


su proposta dell’Assessore al Territorio e Ambiente

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a bis) della l.r. n. 13/1999 e s.m. e dell’articolo 11, comma 3 del PUD le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di dare mandato al competente Settore Pianificazione Territoriale affinché il presente provvedimento venga inviato alle Province, ai Comuni costieri, alle Capitanerie di Porto e alle Autorità Portuali, e divulgato con le modalità e le forme più opportune.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)



## REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, PAESISTICA E  
AMBIENTALE

SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### **LINEE GUIDA PER LE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE** E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI

#### **Premessa**

Nelle regioni costiere, in cui il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali attività economiche, l'uso delle aree demaniali è stato sempre più diffusamente destinato ad ospitare le funzioni necessarie al rafforzamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo. Così anche in Liguria.

Questo uso prevalente, nelle forme specifiche che ha assunto (sia di tipo giuridico, con il regime concessorio, che di modello insediativo, con riferimento alla diffusione dello "stabilimento balneare" con le sue funzioni organizzate sempre più numerose) produce innegabili risultati sotto il profilo economico ed anche, in moltissimi casi, sotto il profilo della qualità ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera.

Certamente produce anche un limite per quello che riguarda il libero e gratuito accesso al mare, che resta una delle finalità da perseguire nell'uso delle aree demaniali marittime.

Tale finalità deve essere pertanto garantita e recuperata ove sia stata, nel tempo, compressa o annullata.

Il conseguimento soddisfacente di questa esigenza (fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare) correlata a una equilibrata valorizzazione turistico-economica delle spiagge, può ottenersi, sia individuando tratti fruibili di litorale (spiagge o scogliere praticabili) da lasciarsi liberi (ossia non concessi ad alcun soggetto) sia attraverso la individuazione di spiagge libere attrezzate, preordinate a contemperare l'esigenza del libero accesso al mare con quella - comunque presente - di una adeguata gestione dei tratti di litorale in questione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, del decoro, che risultano pressanti stante il forte affollamento cui detti spazi (liberi o meno che siano) devono far fronte nel periodo estivo.

Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali ha già fissato alcuni *standard* minimi idonei a classificare una spiaggia con la definizione di "spiaggia libera attrezzata", stabilendo che la titolarità della concessione sia in capo all'ente pubblico e prevedendone una miglior

definizione e regolamentazione attraverso queste successive linee guida<sup>1</sup>, redatte anche sulla base dei suggerimenti scaturiti a seguito delle consultazioni avviate con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria.

Con il presente documento vengono anche meglio definite le caratteristiche delle spiagge libere (cioè delle spiagge non date in concessione), che dovranno essere mantenute o recuperate in una misura significativa rispetto alle altre tipologie prevalenti (stabilimento-spiaggia libera attrezzata) in ogni litorale comunale.

Le linee guida affrontano inoltre il problema della riconduzione delle numerose concessioni "atipiche" (cioè relative ad attività collegate alla balneazione ma non riconducibili a tipologie chiare e definite) e dei depositi attrezzi verso l'unica tipologia della spiaggia libera attrezzata.

Spetterà ai Progetti di Utilizzo delle Aree Demaniali organizzare l'uso del demanio in modo da proporre un'offerta di tipologia delle spiagge e dei tratti di litorale balneabili opportunamente diversificata per rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze di chi vuole godere delle spiagge e del mare liguri.

## 1.Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di concessioni esistenti per le spiagge libere attrezzate<sup>2</sup>.

Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.).

Le definizioni e la disciplina che seguono, per semplicità riferite alle "spiagge", si applicano anche ai tratti di scogliera naturale o di costa artificiale (scivoli, terrazzi, ecc.), frequenti lungo la costa ligure, che, per caratteristiche morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità (sono servite da percorsi pubblici), si prestino alla balneazione.

## 2.Definizioni e tipologie

Ai fini demaniali, l'utilizzo balneare libero può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:

- *spiaggia libera*: si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

<sup>1</sup> Parallelamente il PUD (Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 in data 9 aprile 2002) ha anche limitato la possibilità di nuove concessioni a privati per chioschi in aree libere, in ragione del limitato servizio da questi offerto all'utente, proibendo in particolare il rilascio di nuove concessioni per deposito attrezzi. A questa decisione ha contribuito l'elevato numero di licenze rilasciate per strutture di ridotta dimensione (15 mq) destinate a deposito sdraio e ombrelloni nel periodo di vigenza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 16 aprile 1999 (che regolava il periodo transitorio in assenza del PUD), e la conseguente constatazione che molte di queste strutture andavano a incidere su spiagge libere, senza peraltro garantire i servizi essenziali per la balneazione.

<sup>2</sup> Queste linee guida sono rivolte sia ai Comuni, che dovranno seguirle nell'esercizio delle funzioni amministrative di gestione delle aree demaniali marittime di loro competenza, sia alle Autorità portuali. Per quest'ultime, ovviamente, il campo d'applicazione delle linee guida risulta limitato al rilascio delle concessioni in quelle aree demaniali marittime che, pur ricadendo nelle circoscrizioni territoriali di competenza, sono finalizzate ad un uso turistico ricreativo non connesso alle attività portuali.

- spiaggia libera attrezzata: si intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato<sup>3</sup> che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
  1. pulizia
  2. sorveglianza
  3. salvamento
  4. servizi igienici.

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza e di ordine pubblico, e in relazione all'esistenza di un'esperienza già avviata di gestione sperimentale di una spiaggia "organizzata" in concessione al comune di Finale Ligure, la Regione può autorizzare deroghe per forme particolari di concessione delle spiagge alle Amministrazioni Comunali.

Anche in ottemperanza dell'art. 4, comma 1, lett. i) l.r. 22/3/2000<sup>4</sup>, i comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono ad individuare, durante la stagione balneare, aree antistanti lo specchio acqueo debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l'intera permanenza all'interno dell'area medesima, adottando ogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

### **3. Rapporti tra spiagge libere e spiagge in concessione**

In ogni Comune deve essere mantenuta una estensione significativa di spiaggia libera. Il Comune, nella formazione del PUD, è tenuto ad identificare e motivare tale estensione, in rapporto alla morfologia della costa nonché alla qualità, dimensione e posizione degli arenili complessivamente presenti nel territorio comunale.

Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite.

### **4. Disciplina delle spiagge libere**

Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.

Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; detta concessione può

<sup>3</sup> Le nuove concessioni per spiaggia libera attrezzata sono rilasciabili esclusivamente a favore di un Ente pubblico, a norma dell'articolo 8, lettera b) numero 12) del PUD. Per le concessioni già rilasciate a privati prima dell'entrata in vigore del PUD, in sede di rinnovo, valgono le disposizioni di cui al punto 7 delle presenti Linee guida.

<sup>4</sup> Si riporta un estratto del comma 1 dell'articolo 4 (ad oggetto "Competenze dei Comuni") della legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo":

"1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane:(...) i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative."

comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.

Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.

Gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

### 5. Disciplina delle spiagge libere attrezzate

Nelle spiagge libere attrezzate:

- 1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello<sup>5</sup> ben visibile all'ingresso della concessione;
- 2) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- 3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- 4) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
- 5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il **20%** dell'area in concessione e comunque non eccedere **50 mq di superficie coperta**; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD<sup>6</sup>, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
- 6) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- 7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- 8) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il **50%** dell'area in concessione e il **50%** del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:
  - a. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
  - b. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio:

<sup>5</sup> Vedasi la tavola 2 allegata alle presenti Linee Guida.

<sup>6</sup> L'articolo 6 del PUD recita: "*Il Comune ... (omissis) ... trasmette alla Regione la proposta di pronuncia sulle istanze di concessione demaniale relative ai casi ivi individuati, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio. Il nulla osta può contenere prescrizioni ed è reso dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine il nulla osta si intende acquisito.*".

metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;

- 9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc. ) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

## 6. Gestione

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle **attività**, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione<sup>7</sup>:

1. con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
2. con convenzione<sup>8</sup> con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
3. con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.

Qualora l'Ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ombrelloni, ecc.), può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.

La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.

Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.

Il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc.) è fissato dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

<sup>7</sup> Si riporta il testo dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione ad oggetto "Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione":

*" Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione. "*

<sup>8</sup> vedasi anche la legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 ad oggetto "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

## 7.Rinnovi

Le concessioni per spiagge libere attrezzate in fase di rinnovo devono essere adeguate alle presenti linee guida. Nel caso in cui sia necessario un adeguamento delle strutture insistenti sulle aree in concessione, l'atto di rinnovo può prevedere - a pena di decadenza della concessione stessa ai sensi dell'art. 47, lettere a) ed f)<sup>9</sup> del Codice della Navigazione - che le necessarie modifiche siano realizzate entro un congruo termine da indicarsi nell'atto stesso.

E' vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione<sup>10</sup> che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura. Con riferimento alle concessioni del tipo suddetto esistenti, i Comuni, in sede di redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime dovranno prevedere, sulla base delle specifiche necessità locali e ove lo stato dei luoghi lo consenta in riferimento alle finalità generali di qualificazione del litorale e al miglioramento dei servizi all'utenza perseguiti dal PUD, le modalità più opportune per la trasformazione di tali concessioni in concessioni per spiaggia libera attrezzata, anche mediante opportune ricollocazioni ove detta trasformazione non risultasse possibile od opportuna in sito.

I Progetti di utilizzo vigenti devono essere, se del caso, adeguati alla prescrizione di cui sopra entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Nelle more del primo progetto di utilizzo o dell'adeguamento dello stesso, le concessioni di cui si tratta possono essere rinnovate esclusivamente con scadenza annuale.

Per le concessioni esistenti per attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge libere attrezzate, i Progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l'offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata. Anche in questo caso i Progetti di utilizzo dovranno essere adeguati entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Nei casi sopra previsti di trasformazione delle concessioni esistenti in concessioni per spiagge libere attrezzate, la titolarità delle stesse, non trattandosi di nuove concessioni soggette al principio generale che prevede la titolarità dell'Ente Pubblico, rimane in capo al privato.

I Comuni sono tenuti a valutare l'opportunità di autorizzare le richieste di subingresso per concessioni di spiaggia libera attrezzata intestate a privati in relazione all'obiettivo di ricondurre la titolarità delle stesse all'Ente Pubblico.

## 8.Informazione al pubblico e monitoraggio

I Comuni e la Regione favoriscono l'informazione sulle opportunità di fruizione del

<sup>9</sup> Si riporta il testo delle lettere a) ed f) dell'art. 47 del Codice della Navigazione ad oggetto "Decadenza dalla concessione":

*"L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:*

*a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;*

*(.....)*

*f. per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti. "*

<sup>10</sup> L'articolo 8, lettera b) n. 13 del PUD recita: "Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;"

demanio marittimo, con particolare riferimento alla dotazione, localizzazione e servizi delle spiagge libere e libere attrezzate.

Ai fini del monitoraggio del PUD e delle presenti linee guida, previsto dall'articolo 11 dello stesso Piano di Utilizzo, i Comuni trasmettono alla Regione, secondo le modalità e i tempi da questa successivamente indicati, le necessarie informazioni sulle concessioni in atto.

### **9.Criteri per l'aggiudicazione di concessione di nuovi stabilimenti balneari**

Qualora un Comune preveda nel proprio Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali la possibilità di rilasciare nuove concessioni per stabilimento balneare, la scelta del concessionario si effettua con le procedure della licitazione privata, previa adeguata pubblicità e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Fermo restando che il canone posto a base della concessione è fissato dalla legge e che potrà variare in relazione alla tipologie di opere proposte, l'aggiudicazione della concessione, in aggiunta ai criteri previsti dall'art. 37 Cod. Nav.<sup>11</sup> in relazione alla preferenza da dare alle opere non fisse e completamente amovibili, è fatta anche sulla base dei seguenti criteri:

- qualità del progetto (inserimento nel contesto, rispetto delle visuali da terra verso mare, funzionalità dell'impianto balneare, utilizzo dei materiali, basso impatto ambientale delle sistemazioni, opere di rinaturalizzazione, presenza di sistemazioni e arredo a verde, ecc.);
- qualità della proposta gestionale (qualificazione del concessionario nel settore turistico, n° addetti, tipologia e innovazione delle eventuali attività complementari proposte, modalità di gestione per una migliore sostenibilità ambientale)
- investimento proposto.

Ai sensi dell'art. 8, lett. b) n. 9 del PUD il Comune riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

### **10.Possibilità di deroga alle linee guida**

Nei confronti dei parametri quantitativi e percentuali stabiliti dalle presenti Linee guida è ammessa deroga previa presentazione di motivata richiesta da parte del Comune alla Regione e rilascio da parte di quest'ultima, con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, di apposito nulla osta<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Si riporta il testo dell'articolo 37 del Codice della Navigazione ad oggetto: "Concorso di più domande di concessione":

*"Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.*

*Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.*

*Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata."*

<sup>12</sup> Vedi la precedente nota numero 6.

(Tavole 1, 2 e 3 omesse)

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
DELLE POLITICHE SOCIALI E  
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

21.05.2004

N. 929

**Modifica della deliberazione della  
Giunta Regionale n. 5256 del  
19.12.1997 concernente l'Albo Regio-  
nale degli Enti Ausiliari per le tossico-  
dipendenze - CEIS-Centro di Solidari-  
età.**

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5256 del 19.12.1997 avente ad oggetto "Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, ai sensi del D.M.S. 19.12.1993";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 12.01.2000 con la quale veniva modificata la deliberazione sopra citata;

Considerato che con le deliberazioni sopra citate, in particolare, venivano iscritte all'Albo le sedi operative del "Centro di Solidarietà" di Genova, avente sede legale in Via Asilo Garbarino 9B - 16126 Genova, di seguito elencate:

- accoglienza - Via Asilo Garbarino 9B - Genova
- comunità "Casa Bella" - Via Asilo Garbarino 6B - Genova
- comunità terapeutica riabilitativa - Salita Ca' dei Trenta 28 - Genova;

Considerato che con i medesimi provvedimenti veniva inoltre autorizzato l'apporto delle sedi operative del Centro summenzionato all'attività del Servizio Sanitario nazionale, limitatamente al numero dei posti a fianco di ciascuna indicati, demandando formalmente la partecipazione delle strutture in questione nei limiti stabiliti:

- accoglienza - Via Asilo Garbarino 9B - Genova - posti: n. 28 residenziali - n. 37 semiresidenziali;

- comunità "Casa Bella" - Via Asilo Garbarino 6B - Genova - posti: n. 15 residenziali;

- comunità terapeutica riabilitativa - Salita Ca' dei Trenta 28 - Genova - posti: n. 70 residenziali;

Vista la corrispondenza inviata dal "Centro di Solidarietà" di Genova, relativa alle variazioni apportate all'ubicazione delle proprie unità operative;

Esaminata la documentazione agli atti del Settore Programmazione delle Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria;

Visto il provvedimento n. 12 del 10.02.2003, rilasciato dalla Direzione del Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico e Ambiente - U.O. Igiene del Comune di Genova, ai sensi della L.R. n. 20/1999, con il quale si autorizza il funzionamento della struttura di riabilitazione ed educativo assistenziale per tossicodipendenti denominata "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS" sita in Genova, Via Asilo Garbarino 6B e 9B, con la capacità ricettiva di 64 posti in regime residenziale;

Visto il provvedimento n. 21 del 05.03.2004, rilasciato, ad integrazione del precedente, dalla Direzione del Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico e Ambiente - U.O. Igiene del Comune di Genova ai sensi della L.R. n. 20/1999, relativo al funzionamento della struttura di riabilitazione ed educativo assistenziale per tossicodipendenti denominata "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS", sita in Genova, Via Asilo Garbarino 6B e 9B e alla capacità ricettiva di 37 posti in regime semiresidenziale;

Vista la nota della struttura "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS" nella quale si specifica che i 37 posti semiresidenziali sono disponibili nella struttura "Doppia Diagnosi" - Via Asilo Garbarino 6B e 9B - 16126 Genova;

Dato atto che la denominazione esatta della struttura sopra citata è "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS";

Dato atto altresì che la sede legale della struttura sopra citata è sita in Genova, Via Asilo Garbarino 6B e 9B - 16126 Genova;

Dato atto infine che le sedi operative della

struttura sopra citata sono le seguenti e che la rispettiva capacità ricettiva è al fianco di ciascuna indicata:

- "Odissea" - Via Asilo Garbarino 6B - 16126 Genova: 17 posti residenziali;
- "Casa Bella" - Via Asilo Garbarino 9B - piano seminterrato - 16126 Genova: 14 posti residenziali;
- "Doppia Diagnosi" - Via Asilo Garbarino 9B - 1° e 2° piano - 16126 Genova: 25 posti residenziali e 37 semiresidenziali;
- "Tartaruga" - Via Asilo Garbarino 9B - 2° piano - 16126 Genova: 8 posti residenziali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 12/11/1999;

Ritenuto opportuno modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 5256 del 19.12.1997 come segue:

- 1) dare atto che la denominazione esatta della struttura sopra citata è "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - Onlus";
- 2) dare atto che la sede legale della struttura sopra citata è sita in Genova, Via Asilo Garbarino 6B e 9B - 16126 Genova;
- 3) dare atto che le sedi operative della struttura sopra citata da iscrivere all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze sono le seguenti e la rispettiva capacità ricettiva è al fianco di ciascuna indicata:

- "Odissea" - Via Asilo Garbarino 6B - 3° piano - 16126 Genova: 17 posti residenziali;

- "Casa Bella" - Via Asilo Garbarino 9B - piano seminterrato - 16126 Genova: 14 posti residenziali;

- "Doppia Diagnosi" - Via Asilo Garbarino 9B - 1° e 2° piano - 16126 Genova: 25 posti residenziali e 37 semiresidenziali;

- "Tartaruga" - Via Asilo Garbarino 9B - 2° piano - 16126 Genova: 8 posti residenziali;

- 4) autorizzare l'apporto delle sedi operative sopra elencate, limitatamente al numero dei po-

sti a fianco di ciascuna indicati, demandando alla A.S.L. 3 Genovese il compito di concordare formalmente la partecipazione delle strutture nei limiti stabiliti.

#### DECRETA

di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 5256 del 19.12.1997 come segue:

- 1) dare atto che la denominazione esatta della struttura sopra citata è "CEIS-Centro di Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS";
- 2) dare atto che la sede legale della struttura sopra citata è sita in Genova, Via Asilo Garbarino 6B e 9B - 16126 Genova;
- 3) dare atto che le sedi operative della struttura sopra citata da iscrivere all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze sono le seguenti e la rispettiva capacità ricettiva è al fianco di ciascuna indicata:
  - "Odissea" - Via Asilo Garbarino 6B - 3° piano - 16126 Genova: 17 posti residenziali;
  - "Casa Bella" - Via Asilo Garbarino 9B - piano seminterrato - 16126 Genova: 14 posti residenziali;
  - "Doppia Diagnosi" - Via Asilo Garbarino 9B - 1° e 2° piano - 16126 Genova: 25 posti residenziali e 37 semiresidenziali;
  - "Tartaruga" - Via Asilo Garbarino 9B - 2° piano - 16126 Genova: 8 posti residenziali;
- 4) autorizzare l'apporto delle sedi operative sopra elencate, limitatamente al numero dei posti a fianco di ciascuna indicati, demandando alla A.S.L. 3 Genovese il compito di concordare formalmente la partecipazione delle strutture nei limiti stabiliti.

IL DIRIGENTE  
Sergio Schiaffino

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

27.05.2004

N. 966

Attuazione DGR n. 733/2001 - sottomi-

## **sura 14.2 del Piano di Sviluppo Rurale: approvazione della spesa del programma di attività dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria - consuntivo anno 2003-2004 e determinazioni conseguenti.**

### IL DIRIGENTE

Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 15.12.1999 ad oggetto "Piano di sviluppo rurale anni 2000/2006 Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17.05.1999", con la quale si trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l'inoltro alla Commissione Europea, il Piano di sviluppo rurale (di seguito denominato "Piano");

Considerato che il Piano è stato approvato in sede comunitaria con Decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2727 def in data 26/09/2000 e il Consiglio Regionale, nella seduta del 22.12.2000, ne ha preso atto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44;

Vista la DGR n. 1421 del 22.12.2000 ad oggetto "Regolamento CE n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale Regionale: criteri e modalità generali di attuazione del Piano";

Vista la DGR n. 531 del 11.05.2001 ad oggetto "Piano regionale di sviluppo rurale concessione dei contributi attraverso anticipazioni ai beneficiari finali: fissazione delle relative modalità e procedure" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGR n. 733 del 29.06.2001 con la quale è stato approvato il programma regionale "Realizzazione del nuovo Laboratorio regionale analisi delle produzioni zootecniche" nell'ambito della sottomisura 14.2 del Piano di Sviluppo Rurale;

Considerato che la citata DGR n. 733/2001 definisce tra l'altro i criteri e procedure di attuazione al suddetto programma;

Richiamato il Decreto del Dirigente n. 1617 del 05.08.2003 con il quale è stato approvato, per il terzo anno (2003 - 2004) di attuazione del sopracitato programma, il programma di attività (numero di domanda 14153581252), dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria, di seguito denominato Associazione, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento del Laboratorio con sede a Masone (Genova) per una spesa ammissibile di Euro 274.729,76;

Vista la nota n. 670 del 29.04.2004 con la quale l'Associazione ha regolarmente trasmesso, ai sensi della citata DGR n. 733/2001 la relazione tecnica finale e la rendicontazione dettagliata delle spese effettuate con allegate le pezze giustificatrici per una spesa complessiva sostenuta dall'Associazione di Euro 282.998,83;

Dato atto che, in base a quanto previsto dalla suddetta DGR n. 733/2001, per quanto concerne il sistema di controllo, il Servizio Produzioni Agricole e Promozione e l'Ufficio Allevamento, Caccia e Pesca, con verbale n. prot. 1309 del 14.05.2004, hanno dato atto delle risultanze istruttorie e dell'esito positivo delle stesse per una spesa ammessa pari a Euro 274.729,76;

Ritenuto pertanto di approvare le spese del programma di attività che l'Associazione ha presentato a consuntivo per il terzo anno di attuazione del programma "Realizzazione del nuovo Laboratorio regionale analisi delle produzioni zootecniche" nell'ambito della sottomisura 14.2 del Piano di Sviluppo Rurale per un importo di Euro 274.729,76;

Considerato che si è già provveduto a liquidare a favore dell'Associazione l'importo complessivo di Euro 164.837,86 come segue:

- Euro 54.945,96, a titolo di anticipazione, pari al 20 % della spesa ammessa a preventivo;
- Euro 109.891,90, pari al 40% della spesa ammessa a preventivo, a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2003;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla liquidazione della spesa di Euro 109.891,90, a titolo di saldo, ai sensi della DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e integrazioni, in quanto la spesa ammessa è a totale copertura con contributo pubblico;

## DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la spesa del programma di attività che l'Associazione Regionale Allevatori della Liguria ha presentato a consuntivo per il terzo anno (2003 - 2004) di attuazione del programma "Realizzazione del nuovo Laboratorio regionale analisi delle produzioni zootecniche" nell'ambito della sottomisura 14.2 del Piano di Sviluppo Rurale per un importo di Euro 274.729,76;
2. di provvedere, ai sensi della DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e integrazioni, a quanto necessario alla liquidazione a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria della somma di Euro 109.891,90, a titolo di saldo della spesa ammessa;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---



---

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

24.05.2004

N. 61

**Comune di San Bartolomeo al Mare.  
Variante al Piano Regolatore Generale  
relativa alle zone "TC" delle Norme  
Tecniche di Attuazione.**

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- 1) è approvata, limitatamente ai punti sub. a) e sub. c), la variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di S. Bartolomeo al Mare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.12.2003, relativa alle zone "TC" delle Norme Tecniche di Attuazione;

- 2) gli elaborati della variante debitamente vistati dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:

- a. Relazione tecnica con proposta di variante alle disposizioni dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione dello strumento generale vigente;
- b. Elaborati grafici.

- 3) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di San Bartolomeo al Mare, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

- 4) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Geom. Marcello Moraldo

---



---

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

24.05.2004

N. 62

**Comune di San Bartolomeo al Mare.  
Variante al Piano Regolatore Generale.**

**le relativa all'art. 20 "Norme generali per le zone residenziali" delle Norme Tecniche di Attuazione.**

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- 1) è approvata, con la precisazione in premessa indicata, la variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di S. Bartolomeo al Mare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01.12.2003, relativa all'art. 20 "Norme generali per le zone residenziali" delle Norme Tecniche di Attuazione;
- 2) gli elaborati della variante debitamente vistati dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:
  - a) Relazione tecnica con proposta di variante alle disposizioni dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione dello strumento generale vigente;
- 3) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
  - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di San Bartolomeo al Mare, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
- 4) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Geom. Marcello Moraldo

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

26.05.2004

N. 65

**Comune di Santo Stefano al Mare. Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera.**

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- 1) è approvata la variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di Santo Stefano al Mare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2004, relativa alla realizzazione di una struttura Ricettivo Alberghiera nella Zona "TurAlb - trasf 2" di P.R.G. a minore distanza dalla strada pedonale comunale lato Rio della Torre.
- 2) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
  - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Santo Stefano al Mare, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
- 3) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sta-

to, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
geom. Marcello Moraldo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA

21.04.2004

N. 243

### **L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n. 7 Dianese.**

Visto il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 865/71 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 9/1993 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 183/1989 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e n. 85 del 25.07.1991 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 650 del 28.01.2004 in merito agli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'Ambito di Bacino n. 7 Dianese L.R. n. 18/1999 Art. 97, e d. L. 180/98, approvato con D.C.P. n. 9 del 30.01.2003 - relativamente alle raccomandazioni ed osservazioni contenute nel parere vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni d'ufficio, in atti presso gli uffici provinciali;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dell'ambito di bacino n. 7 Dianese l.r. 18/1999 art. 97 e d.l. 180/98 (convertito con legge 267/98), gli adeguamenti al succitato Piano sulla base dei rilievi mossi dalla Regione Liguria, come da elaborati in atti presso l'ufficio provinciale competente;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di aggiornare le cartografie di Piano approvate con le modifiche;

omissis

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuliano Gianni

IL SEGRETARIO  
Dott. Negro Giorgio

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA

21.04.2004

N. 244

### **L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo e l'ambito n. 6 Impero (Ambito di bacino n. 5 - Prino).**

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

Visto il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 865/71 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 9/1993 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 183/1989 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e n. 85 del 25.07.1991 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

#### DELIBERA

1. di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 652 del 28.01.2004 in merito agli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo e l'ambito n. 6 Impero (ambiti di bacino n. 5 - Prino) - L.R. n. 18 /1999 art. 97 e d.l. 180/98 (convertito con legge 267/98), approvato con D.C.P. n. 8 del 30.01.2003- relativamente alle raccomandazioni ed osservazioni contenute nel parere vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni d'ufficio;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dei torrenti Prino e Caramagna e rii minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo e l'ambito n. 6 Impero (ambiti di bacini:) n. 5 - Prino) gli adeguamenti al succitato Piano sulla base dei rilievi mossi dalla Regione Liguria, come da elaborati in atti presso l'ufficio provinciale competente;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di aggiornare le cartografie di Piano approvate con le modifiche;

omissis

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuliano Gianni

IL SEGRETARIO  
dott. Negro Giorgio

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA

21.04.2004

N. 245

#### **L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dei Torrenti dell'area Bordighera - Ospedaletti (ambito di bacino n. 3 - San Francesco).**

omissis

Visto il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 865/71 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 9/1993 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 183/1989 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e n. 85 del 25.07.1991 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

#### DELIBERA

1. di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 651 del 28.01.2004 in merito agli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei torrenti dell'area Bordighera - Ospedaletti (ambito di bacino n. 3 - San Francesco), in atti presso l'ufficio Piani di Bacino, L.R. n. 18 1999 art. 97 e d.l. 180/98 (convertito con legge 267/98), approvato con D.C.P. n. 7 del 30.01.2003- relativamente alle raccomandazioni ed osservazioni contenute nel parere vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni d'ufficio;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dei torrenti dell'area Bordighera - Ospedaletti (ambito di bacino n. 3 - S. Francesco), gli adeguamenti al succitato Piano sulla base dei rilievi mossi dalla Regione Liguria, come da elaborati in atti presso l'ufficio provinciale competente;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di aggiornare le cartografie di Piano approvate con le modifiche apportate;

omissis

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuliano Gianni

IL SEGRETARIO  
dott. Negro Giorgio

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA

21.04.2004

N. 248

**L.R. n. 18/99 art. 97 comma 15 - adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti dell'Area Sanremese (ambito di bacino n. 3 - San Francesco).**

omissis

Visto il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 865/71 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 9/1993 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 183/1989 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e n. 85 del 25.07.1991 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

#### DELIBERA

1. di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 649 del 28.01.2004 in merito agli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei torrenti dell'area Sanremese (ambito di bacino n. 3 - San Francesco), L.R. n. 18 /1999 art. 97 e di 180/98 (convertito con legge 267/98), approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2003 - relativamente alle raccomandazioni ed osservazioni contenute nel parere vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni d'ufficio;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dei torrenti dell'area Sanremese (ambito di bacino n. 3 - S. Francesco), L.R. n. 18 /1999 art. 97 e d.l. 180/98 (convertite con legge 267/98), approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2003, gli adeguamenti al succitato Piano sulla base dei rilievi mossi dalla Regione Liguria, come da elaborati in atti presso l'ufficio provinciale competente;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di aggiornare le cartografie di Piano approvate con le modifiche apportate;

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuliano Gianni

IL SEGRETARIO  
Dott. Negro Giorgio

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

04.05.2004

N. 2602

**Pratica n. D/3430. Corso d'acqua: T. Gromolo, Rivi Squagliata, Piccu, Quatanda. Richiedente: Consorzio Rurale Tassani Cardini Rovereto Domanda: in data 09.11.2001 di rinnovo con variante di concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo in comune di Sestri Levante.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso al Consorzio Rurale Tassani-Cardini-Rovereto il rinnovo della concessione per derivare dal Torrente Gromolo, Rio Squagliata, Rio Piccu e Rio Quatanda (bacino del Torrente Gromolo), mediante quattro prese nelle località Crava Morta e Fontana del comune di Sestri Levante, una portata non superiore a complessivi moduli 0,20 (l/s 20) di acqua per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

04.05.2004

N. 2603

**Pratica D/5777. Corso Acqua: Rio trib. Rio Bertumè (bac. T. Scrivia). Richiedente: Bertolotto Nilda e Altri. Comunicazione di fine lavori: in data 08.09.2003 per l'effettuazione di visita**

**di collaudo di concessione di derivazione acqua già assentita con P.D. 2798 del 23.04.2003.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) È approvato il certificato di collaudo in data 26.04.2004 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita alla ditta Bertolotto Nilda, Bertolotto Guido e Bugatto Angelo con proprio precedente provvedimento dirigenziale n.2798 in data 23.04.2003.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

04.05.2004

N. 2607

**Pratica n. 5182. Corso Acqua: R. Vallecaldà (bac. T. Stura). Richiedente: Ditta Piccardo Giobatta. Domanda: in data 10.12.1999 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua uso irriguo in comune di Campoligure.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Piccardo Giobatta di derivare dal rio Vallecaldà, affluente del torrente Stura, in località omonima del comune di Campoligure, una portata non superiore a moduli 0,0006 (litri/ secondo 0,06) di acqua per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. ssa Paola Fontanella

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

14.05.2004 N. 2883

**Pratica D/3676. Corso d'aqua: T. Stura. Richiedente : Ditta Cerusa S.p.A. Domanda: in data 27.03.2002 di rinuncia alla concessione di derivazione idrica assentita con Decreto del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Genova n. 68 in data 14.04.1992 per uso industriale in Comune di Masone.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Cerusa S.p.A. la rinuncia alla concessione già assentita alla ditta medesima con Decreto n. 68 in data 14.04.1992 di derivare dal torrente Cerusa, in località Via Roma del comune di Masone, mod. 0,10 (1/s 10) di acqua ad uso industriale, con l'obbligo per il rinunciatario al pagamento dei canoni eventualmente insoluti.

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. ssa Paola Fontanella

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

14.05.2004 N. 2967

**Pratica n. 18. Richiedente: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. Domanda:**

**da: in data 23.10.2003 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo in comune di Genova località Torbella per uso umano.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) Salvi i diritti dei terzi l'Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. è autorizzato alla terebrazione di un pozzo in località Torbella, nel mappale n. 20 del foglio n. 35 del N.C.T. del comune di Genova per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso umano.

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. ssa Paola Fontanella

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

14.05.2004 N. 2968

**Pratica n. 19. Richiedente: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. Domanda: in data 23.10.2003 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo sub alveo T. Polcevera in comune di Genova località Campi per uso umano.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) Salvi i diritti dei terzi la ditta Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. è autorizzata alla terebrazione di un pozzo, nel subalveo del Torrente Polcevera, in località Campi, nel mappale n. 78 del foglio n. 75 del N.C.T. del comune di Genova per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso umano.

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

17.05.2004 N. 496

**Bacino del torrente San Martino (rio Spassante). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Ghirardo Alessandro (GHR LSN 61C26 I138E) Pratica n. 73.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa e cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Ghirardo Alessandro di derivare moduli 0.00016 (pari a l/sec 0.016) di acqua da Bacino del torrente San Martino (rio Spassante) nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 18.11.1986 a 17.11.2026;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 22462 di repertorio del 14.05.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

18.05.2004

N. 3692

**Licenza di attingimento per derivare dal Rio Plodio nel bacino del Torrente Bormida di Pallare in località Gamellona - Comune di Plodio una quantità d'acqua di moduli 0,00333 (l/sec 0,333) ad uso irriguo , per 1/2 ora al giorno (dalle ore 8,00 alle ore 8,30). Pratica n. 7/03 - Identificativo: I0420006. Richiedente: Sig. Broglio Angelo.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di rilasciare ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Sig. Broglio Angelo la Licenza annuale di Attingimento per derivare dal rio Plodio nel bacino del torrente Bormida di Pallare in Località Gamellona - Comune di Plodio una quantità d'acqua di moduli 0,00333 (l/sec 0,333) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 150 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 4 - Mappale 333 del Comune di Plodio per complessive 1/2 ora al giorno (dalle ore 8,00 alle ore 8,30) e per un anno a decorrere dalla data di rilascio della presente Licenza.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.05.2004

N. 3845

**Corso d'acqua: rio Marcozzeria - sottobacino torrente Osiglietta -bacino fiu-**

**me Bormida di Millesimo - rinnovo licenza annuale per attingimento d'acqua ad uso irriguo per un anno a decorrere dall'11.06.2004 in località borgo del comune di Osiglia. Richiedenti: sigg.ri Bonifacino Leontina e Badano Carlo riferimento: rif. prat. 254/a- fascicolo 9/03 - identificativo: I0420010.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Di concedere ai Sigg.ri Bonifacino Leontina e Badano Carlo, salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della Licenza annuale di Attingimento per derivare dal Rio Marcozera -Sottobacino del Torrente Osiglietta (Bacino Fiume Bormida di Millesimo) in Comune di Osiglia - Località Borgo - una quantità d'acqua di moduli 0,0003 (l./sec. 0,03) per due ore giornaliere - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - al fine di irrigare circa mq. 530 di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 20 - Mappale 116 per il periodo di un anno a decorrere dall'11.06.2004 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 323 dell'11.06.2001.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---



---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA  
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1101/DER. La ditta Brusco Isola ha presentato domanda in data 20.12.2000 per derivare moduli medi 0,0009 (l./sec. 0,09) di acqua, ad uso irriguo, dalla Valle Fontana nella località Legnaro, in comune di Levante.

La Spezia, 07.05.2004

PER IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. ing. Maurizio Bertoni

---

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE AREA DIFESA DEL  
SUOLO DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

30.04.2004

N. 261

**Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio e abbattimento polveri) da n. 2 pozzi siti al Fg. 7 mapp. 2 del comune di Arcola località Piano di Arcola. Ditta: Ligure Asfalti S.r.l. Pratica n. 950/DER.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art.1) salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Ligure Asfalti S.r.l. di derivare da n. 2 pozzi siti al Fg. 7 mapp. 2 in loc. Piano di Arcola del comune di Arcola una portata pari a moduli massimi 0,089 (litri/sec. 8,9) e moduli medi 0,000063 (litri/sec. 0,0063) di acqua per uso igienico ed assimilati e più precisamente:

- moduli massimi 0,006 (l./sec. 0,6) e moduli medi 0,000057 (l./sec. 0,0057) di acqua dal pozzo denominato 1 per l'abbattimento delle polveri;
- moduli massimi 0,083 (l./sec. 8,3) e moduli medi 0,0000057 (l./sec. 0,00057) di acqua dal pozzo denominato 2 per l'antincendio;

Art. 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 02.12.2003;

Art. 3) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.06.1993 e scadenti il 31.05.2023 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.03.2004 di repertorio n. 12341;

omissis

PER IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. ing. M. Bertoni

---

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - AREA DIFESA DEL  
SUOLO DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

30.04.2004

N. 262

**Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati (antincendio) da n. 2 pozzi siti al Fg. 8 mapp.li 580 e 697 in loc. Molicciara del comune di Castelnuovo Magra. Ditta: Immobiliare Nardi e Salvetti di Nardi Elvio e C. S.n.c. Pratica n. 961/DER.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Immobiliare Nardi e Salvetti di Nardi Elvio & c. S.n.c. di derivare da n. 2 pozzi siti al Fg. 2 mapp.li 580 e 697 in loc. Molicciara del comune di Castelnuovo Magra una portata pari a moduli massimi 0,25 (litri/sec. 25) e moduli medi 0,00003 (litri/sec. 0,003) di acqua per uso igienico ed assimilati (antincendio);

Art. 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 25.03.2003;

Art. 3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e continui decorrenti dal 10.08.1999 e scadenti il 31.12.2028 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.03.2004 di repertorio n. 12336;

omissis

PER IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - AREA DIFESA DEL  
SUOLO DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

03.05.2004

N. 263

**Licenza di attingimento di acqua ad uso igienico ed assimilati (azionamento idrodemolitrice) dalla Valle Levantina (n. 188 a.p.) in loc. Ferriere del Comune di Carrodano. Ditta: Giuseppe Iorio Costruzioni S.r.l. Pratica n. 1220/DER.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Giuseppe Iorio Costruzioni S.r.l. la licenza di attingere dalla Valle Levantina (n. 188 a.p.) in loc. Ferriere del comune di Carrodano una portata pari a moduli medi 0,0006 (litri/sec. 0,06) di acqua per uso igienico ed assimilati (azionamento idrodemolitrice);

Art. 2) la suddetta licenza è rilasciata per anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le condizioni citate nell'art. 56 del T.U. di legge 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni;

PER IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Ing. M. Bertoni

**AUTORIZZAZIONE DEL  
RESPONSABILE AREA  
AGRICOLTURA DELLA COMUNITÀ  
MONTANA ALTA VAL BORMIDA**

29.05.2004

N. 3435

**Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e semi alla Ditta l'Acero**

**di Ottonello Sandra & Rapetti Pierluigi  
S.n.c, con sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV) Via Pighini n. 23.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AGRICOLTURA

Vista la domanda prot. n. 3355 del 26.05.2004 con la quale, la Sig.ra Ottonello Sandra (codice fiscale TTN SDR 69P41 B369 F) nata a Cairo Montenotte il 01.09.1969 ivi residente in via Colletto n. 124 in qualità di Socio Amministratore della Ditta: l'Acero di Ottonello Sandra & Rapetti Pierluigi S.n.c., con sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV) Via Pighini n. 23 (partita I.V.A. n. 01387580093 ed iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Savona con numero R.E.A. 141884) chiede che gli venga rilasciata l'autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e semi presso il proprio esercizio sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) in Via Satragno n. 21.

Vista la Legge n. 987 del 18.06.1931 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. n. 1700 del 12.10.1933;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la L.R. n. 30 del 21.07.1983 Art. 1;

Vista la circolare n. 48 del 29.12.1983, prot. n. 9530 del Settore Agricoltura e Foreste della Regione Liguria e sue integrazioni;

AUTORIZZA

La Ditta l'Acero di Ottonello Sandra & Rapetti Pierluigi S.n.c., con sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV) Via Pighini n. 23 (partita I.V.A. n. 01387580093 ed iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Savona con numero R.E.A. 141884) alla vendita di piante, parti di piante e semi, presso il proprio esercizio sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) in Via Satragno n. 21.

Millesimo, 29.05.2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AGRICOLTURA  
Ghisolfo Agr. Luciano

**AUTORIZZAZIONE DELLA  
COMUNITÀ MONTANA  
ALTA VAL POLCEVERA**

24.05.2004

N. 2380

**Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.06.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Cedro Paola residente in Via M. Sordi 8/3, Genova.**

Vista l'istanza della sig.ra Cedro Paola, relativa all'esercizio sito in Genova Via Travi 3 r, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.06.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 06.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 08.06.1990 n. 142 come introdotto dall' art. 6 comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 03.06.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale

l'azienda è idonea all'impianto vivaio, alla vendita di sementi, piante e parte di piante.

**SI AUTORIZZA**

1) la sig.ra Cedro Paola alla vendita di sementi, piante e parte di piante nell'esercizio sito in Genova, Via Travi 3r.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Bruno Piombo

**AUTORIZZAZIONE DELLA  
COMUNITÀ MONTANA  
ALTA VAL POLCEVERA**

24.05.2004

N. 2381

**Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. e) e Legge 18.6.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Pintimalli Giuseppina residente in Via della Crocetta 7/5, Genova.**

Vista l'istanza della sig.ra Pintimalli Giuseppina, relativa all'esercizio sito in Genova Piazza Manin 1r, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.7.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.06.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 6.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad

operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 08.06.1990 n. 142 come introdotto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.5.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 3.6.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.6.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale l'azienda è idonea all'impianto vivaio, alla vendita di sementi, piante e parte di piante.

**SI AUTORIZZA**

1) la sig.ra Pintimalli Giuseppina alla vendita di sementi, piante e parte di piante nell'esercizio sito in Genova, Piazza Manin 1r.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Bruno Piombo